REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione I civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Renata Silva – Presidente

dott. Tiziana Maccarrone - Consigliere relatore

dott. Gian Andrea Morbelli – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei procedimenti civili riuniti di appello n.139/2018 e n.1521/2018 RG trattenuti in decisione all'udienza collegiale del 24.9.2019, promossi da:

Nadia Arzuffi, Angelica Arzuffi e Teresa Carissimi, rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Lepore del Foro di Roma, elettivamente domiciliate in Roma, via Monteverdi n.20, presso il suo studio –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: 0685303111; indirizzo PEC: alessandrolepore@ordineavvocatiroma.org-, come da delega in atti,

-appellanti nel proc. n.139/2018-

e

GMF s.r.l., in persona del legale rappresentante, e Massimo Peri, rappresentati e difesi dall'avv. Cristian Corioni del Foro di Brescia, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brescia, via Solferino n.32/A –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: 0306395283; indirizzo PEC: cristian.corioni@brescia.pecavvocati.it-, come da delega in atti,

-appellanti nel proc. n.1521/2018-

nei confronti di

Italfondiario s.p.a., in persona del legale rappresentante, quale mandataria di Intesa SanPaolo s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Tango del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Principi d'Acaja n.44 -per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax 0114349535; indirizzo PEC: gabriellatango@pec.ordineavvocatitorino.it-, come da delega in atti,

-appellata in entrambi i procedimenti-

oggetto: opposizioni a decreti ingiuntivi, rapporti bancari

Conclusioni delle parti costituite:

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807701f4784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128d3
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

L'avv. A. Lepore per le appellanti Arzuffi/Carissimi ha così concluso: "Preliminarmente, il sottoscritto patrocinio, ad integrazione di tutte le già dispiegate difese, eccepisce anche la nullità (come tale eccepibile e rilevabile d'ufficio in ogni e stato grado del giudizio) dei contratti di fideiussione de quibus in virtù di quanto perentoriamente sancito, nelle more del presente giudizio, dall'arresto della Corte di Cassazione n. 29810 del 12.12.2017. Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, difesa ed istanza, per tutte le ragioni di cui all'atto d'appello ed al presente atto e, comunque, per quelle di giustizia, anche previa declaratoria di nullità delle fideiussioni sottoscritte dal Signor Giancarlo Arzuffi: 1) nel merito, in via principale, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fermi la già intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto e tutto quanto di favorevole già acclarato e disposto nei confronti delle appellanti dal Tribunale di prime cure, accertare e dichiarare che le Sigg.re Arzuffi Nadia, Arzuffi Angelica e Carissimi Teresa nulla devono alla società Italfondiario S.p.A., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, nella sua dispiegata qualità di procuratore della Intesa Sanpaolo S.p.A. e, per l'effetto, respingere ogni avversa domanda, eccezione e deduzione finalizzata alla condanna delle opponenti al pagamento in favore della appellata di qualsivoglia somma a qualunque titolo richiesta; 2) ancora nel merito, ma in via subordinata, in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fermi sempre la già intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto e tutto quanto di favorevole già acclarato e disposto nei confronti delle appellanti dal Tribunale di prime cure, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda formulata in via principale, ridurre, comunque, la somma pretesa dall'appellata a quanto effettivamente dovuto, nell'importo che sarà ritenuto di giustizia, decurtando ogni e qualsivoglia somma che risulti illegittimamente addebitata e/o pretesa a titolo di interessi, spese, valute e alle altre commissioni per massimo scoperto, nonché quelle relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, siccome applicati in violazione della L. n. 108 del 1996 nonché ogni altra somma pretesa in forza delle clausole contrattuali che saranno accertate e dichiarate nulle all'esito del presente giudizio. In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio, liquidate ai sensi di legge, oltre al rimborso spese generali Iva e Cap nelle rispettive misure di legge. In via istruttoria, previa remissione della causa sul ruolo: si insiste ancora in

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

questa sede affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia disporre CTU per la conferma dell'avvenuta applicazione di interessi e somme illegittimi e pertanto non dovute come da perizie allegate e per la determinazione dell'effettivo eventuale ancora residuo saldo dare / avere fra le parti. Salvis juribus".

L'avv. C. Corioni per gli appellanti GMF s.r.l. e Peri ha così concluso: "Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, per tutte le ragioni di cui al presente atto e, comunque, per quelle di Giustizia: 1) in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; 2) in via principale, nel merito accogliere il presente gravame e, per l'effetto, per i motivi gradatamente esposti riformare la sentenza appellata: A) revocare e/o annullare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo ed infondato e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione di controparte volta al pagamento della società e dei fideiussori di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta; B) Previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare e/o dichiarare nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale dei contratti dei cui in narrativa ed, in particolare, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi per l'usurarietà contrattualizzata ed applicata dei tassi, per l'indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni fondamentali del rapporto e per la violazione delle regole di correttezza e buona fede nella conclusione e esecuzione del contratto con ogni conseguenza di legge anche in relazione alla non debenza di alcun interesse spesa, costo onere; C) accertare la legittimità dell'eccezione di inadempimento dei contratti di cui in premessa ai sensi dell'art. 1460; D) Per gli effetti, anche in forza di tutte e ciascuna le specifiche eccezioni e contestazioni sollevate in narrativa e comunque perché ai predetti rapporti sono state applicate condizioni illegittime ed interessi, spese, costi e oneri non dovuti da porsi se del caso anche in compensazione, 1) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali; 2) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa; 3) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti ovvero il piano di ammortamento relativamente ai rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo sugli interi rapporti secondo legge, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa e conseguentemente, dichiararsi per gli effetti illegittimi gli addebiti per interessi e spese e cms eseguiti nell'ambito dei citati rapporti; dichiararsi inoltre come non dovuti gli interessi e le spese conseguenti alla nullità totale e/o parziale dei rapporti da porsi del caso in compensazione; accertare e/o dichiarare l'illegittimità delle somme addebitate e/o riscosse dalla banca secondo quanto indicato nelle allegate perizie ovvero secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, ovvero dell'indebito arricchimento operato dalla banca in danno degli opponenti; stante quanto sopra, accertare inoltre gli ulteriori danni provocati a parte attrice, nella misura indicata in narrativa, ovvero in quella che il Giudice vorrà determinate, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo anche per effetto della illegittima o errata segnalazione in Centrale Rischi e per effetto della indisponibilità delle somme indebitamente trattenute e/o incassate per mancato guadagno ed impiego rotativo delle predette nell'attività commerciale esercitata; ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni. E) accertare e dichiarare l'estinzione e/o l'invalidità della fideiussione in atti, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, e conseguentemente dichiararsi la liberazione del sig. PERI MASSIMO da qualsiasi obbligo nei confronti della banca opposta, con ogni altra consequenziale statuizione. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di rejezione delle domande sopra formulate e qualora controparte fornisse valida prova del suo credito, previe tutte le declaratorie del caso, dichiararsi come illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi e spese esposti dalla banca in relazione a ciascuno e/o tutti i rapporti di cui alla domanda principale e determinare e dichiararsi l'ammontare delle somme effettivamente dovute in base all'applicazione delle condizioni di legge e condannare parte opponente a corrispondere un somma di denaro nella stretta misura in cui controparte avrà dato valida prova, con eventuale compensazione nella misura delle relative poste attive e passive derivanti dalle statuizioni di cui al presente giudizio, accertandosi che nulla è dovuto dal fideiussore alla Banca per i motivi di cui in narrativa, previe tutte le declaratorie del caso. In ogni caso Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi in favore dello scrivente

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

avvocato che si dichiara antistatario. In via istruttoria:si insiste affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino voglia disporre CTU sui contratti di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi, spese, costi e oneri non dovuti e, in ogni caso, CTU che accerti la rispondenza degli importi così come quantificati dalla Banca rispetto a quanto previsto nei contratti stipulati dagli opponenti, anche in considerazione degli interessi pattiziamente previsti e dell'eventuale superamento del tasso soglia. Salvis juribus".

L'avv. G. Tango per l'appellata in entrambi i procedimenti riuniti ha così concluso: Quanto alla posizione Arzuffi/Carissimi, "Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis, In via preliminare - Dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc per i motivi dedotti; - Respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza 3307/2017 del Tribunale di Torino per i motivi in atti. Nel merito - Confermare in toto la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino impugnata e, per l'effetto: Dichiarare inammissibili, respingere in toto le domande di parte opponente (preliminari e di merito) per le ragioni indicate in atti, con ogni più opportuno provvedimento anche in via equitativa o compensativa e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 8879/2015, assolvendo la società convenuta da ogni pretesa di parte opponente; in via subordinata, dichiarare comunque tenute e condannare in solido tra loro o pro quota di 1/3 cadauna ex art 581 c.c. le sig.re Arzuffi Nadia, Arzuffi Angelica e Carissimi Teresa al pagamento in favore di Italfondiario Spa quale procuratore di Intesa Sanpaolo Spa della somma complessiva di € 241.054,00 derivante dalle causali indicate in atti ed in sede monitoria, oltre interessi di mora ai tassi convenzionali e nei termini indicati e, comunque nei limiti di legge, dal dovuto al saldo, o veriore somma accertanda in corso di causa. - Col favore delle spese di lite oltre oneri di legge e rimborso forfetario 15 %"; Quanto alla posizione GMF s.r.l./Peri, "Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto dalla soc. G.M.F. srl e dal sig. PERI Massimo con conferma della sentenza n.523/2018 del Tribunale di Torino e, per l'effetto: In via preliminare - Dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi dedotti; Nel merito - Dichiarare inammissibili, respingere in toto le domande di parte opponente (preliminari e di merito) per le ragioni indicate in atti, con ogni più opportuno provvedimento anche in via equitativa o compensativa e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

Torino n.8879/2015, assolvendo la società convenuta da ogni pretesa di parte opponente. - in via subordinata, dichiarare comunque tenuti e condannare in solido tra loro la soc. G.M.F. srl ed il sig. Peri Massimo al pagamento in favore di Italfondiario Spa quale procuratore di Intesa Sanpaolo Spa della somma complessiva di € 241.054,00 derivante dalle causali indicate in atti ed in sede monitoria, oltre interessi di mora ai tassi convenzionali e nei termini indicati, nei limiti di legge, dal dovuto al saldo, o veriore somma accertanda in corso di causa; - Il tutto col favore delle spese di lite e del procedimento monitorio oltre oneri di legge e rimborso forfettario 15 %".

Fatto e diritto

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Nadia e Angelica Arzuffi e Teresa Carissimi hanno convenuto in giudizio Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Intesa SanPaolo s.p.a., chiedendo la riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino il 21.6.2017, che aveva revocato il decreto ingiuntivo n.8879/2015, condannando però le opponenti appellanti, in qualità di eredi di Giancarlo Arzuffi, a pagare alla banca la somma di € 80.351,33 ognuna, oltre accessori e spese: le appellanti hanno insistito per il rigetto di ogni pretesa creditoria della banca nei loro confronti, contestando sia l'efficacia delle fideiussioni, sia l'esistenza ed entità del credito della controparte.

GMF s.r.l. e Massimo Peri hanno impugnato a loro volta, convenendo in giudizio Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Intesa SanPaolo s.p.a., la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino il 2.2.2018, che aveva respinto l'opposizione da loro proposta avverso lo stesso decreto ingiuntivo n.8879/2015, e ne hanno chiesto l'integrale riforma: gli appellanti hanno insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della pretesa creditoria della banca, reiterando le contestazioni relative alla nullità delle clausole relative alle condizioni applicate ai contratti bancari fondanti la pretesa creditori, quanto a GMF s.r.l., e alla nullità/inefficacia della fideiussione prestata da Massimo Peri.

Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Intesa SanPaolo s.p.a., aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n.8897/2015 per € 241.054,00, oltre accessori e spese, nei confronti della debitrice principale GMF s.r.l., del fideiussore Massimo Peri e delle eredi del fideiussore Giancarlo Arzuffi, per un finanziamento in sofferenza e per uno scoperto di conto corrente, in relazione ai quali era stata effettuata una richiesta di rientro inottemperata.

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

Contro il decreto ingiuntivo avevano proposto due opposizioni separate le signore Arzuffi/Carissimi, eredi di Giancarlo Arzuffi, e la società debitrice assieme a Massimo Peri, radicando così due giudizi autonomi, che non venivano riuniti dal Tribunale di Torino.

Le signore Arzuffi/Carissimi avevano rilevato di non conoscere la sottoscrizione apposta dal de cuius alla fideiussione del 4.3.2011, avevano affermato comunque l'intervenuta estinzione delle fideiussioni ex art.1956 c.c. e, in relazione al merito della pretesa creditoria, avevano contestato sia la carenza di prova idonea a supportare l'emissione del decreto ingiuntivo, sia la nullità parziale del contratto di conto corrente in ordine alla misura degli interessi debitori, all'anatocismo, alle commissioni di massimo scoperto e alle altre condizioni ed oneri praticati. Italfondiario s.p.a. si era ritualmente costituito contestando tutti i profili dell'opposizione e instando per la verificazione della sottoscrizione di cui era stata messa in dubbio la riferibilità a Giancarlo Arzuffi. All'esito di istruttoria nel cui corso era stata esperita perizia grafologica, il Tribunale di Torino aveva revocato il decreto ingiuntivo confermando però la legittimità della pretesa creditoria della banca, da imputare a carico di ognuna delle eredi nella sola misura di un terzo e non in via solidale. A fondamento della decisione il Tribunale di Torino aveva evidenziato quanto segue: -le fideiussioni del 21.5.2007 e del 4.3.2011 sono state effettivamente sottoscritte da Giancarlo Arzuffi, dato l'esito della consulenza grafologica; -è invece fondata la questione relativa all'assenza di solidarietà, essendo le coeredi responsabili dei debiti solo in proporzione della rispettiva quota; il carattere parziario della loro responsabilità incide sulla mora, perché la diffida non è stata correttamente rivolta, così come la loro costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti dal ricorso monitorio e non dalle diffide; -quanto all'esistenza dei presupposti di applicazione dell'art.1956 c.c. affermata dalle coeredi, l'originario fideiussore era deceduto in data 1.7.2012, dopo una lunga malattia oncologica e le coeredi, già il 12.7.2012, avevano chiesto l'elenco dettagliato delle sue posizioni alla banca, che aveva risposto solo il 19.10.2012, senza fornire riscontro o copia delle garanzie, tanto che la richiesta era stata reiterata a maggio 2013; la banca contesta gli assunti delle controparti deducendo il carattere autonomo della garanzia del 21.5.2007 e la specificità della garanzia del 4.3.2011, correlata al finanziamento di € 150.000,00 ed escludendo la concessione di nuovo credito; -occorre distinguere il profilo dei presupposti di

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

applicazione del disposto dell'art.1956 c.c. rispetto alla posizione delle coeredi: sotto il primo profilo, i presupposti di applicazione della norma richiamata non ricorrono sia con riferimento alla relativa "automatizzazione" delle garanzie, sia perché il finanziamento garantito dalla fideiussione del 2011 non prevede incrementi ma solo la restituzione progressiva del denaro, mentre in relazione allo scoperto di conto garantito dall'altra fideiussione non appare condivisibile l'equiparazione della mancata revoca degli affidamenti all'incremento ingiustificato del debito; non rileva inoltre, ai fini della norma in esame, la pur grave situazione soggettiva del de cuius, già amministratore oltre che fideiussore della società; -la pretesa creditoria della banca si fonda su un finanziamento chirografario e su uno scoperto di conto corrente; non sono condivisibili le critiche rivolte dalle opponenti al finanziamento, perché la sua pretesa usurarietà si fonda su un'inammissibile sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori; nemmeno sono accoglibili i rilievi rivolti allo scoperto di conto corrente, perché il contratto che lo regola è del 16.11.2006 ed è stato messo in sofferenza nel 2013, interamente sotto la vigenza dell'art.120 TUB integrato dalla delibera CICR 2000, e perché la pretesa usurarietà oggettiva si fonda su una errata identificazione del TEG in cui è stata compresa la capitalizzazione degli interessi, legittima e da imputare al capitale; ancora in relazione al conto corrente, non rilevano lo squilibrio tra la misura degli interessi passivi e la misura degli interessi attivi, mentre non ha avuto serio riscontro la prospettata applicazione di interessi diversi da quelli pattuiti e della contestazione conseguente degli estratti conto periodici; -la tardività del riscontro da parte della banca della richiesta delle coeredi in data 12.7.2012 ha costituito indubbiamente la fonte di un pregiudizio, che non può essere esaminato nel presente procedimento perché estraneo al thema decidendum; ciò incide indirettamente sull'imputazione delle spese processuali che, tenuto conto anche della richiesta di condanna in solido delle coeredi da parte della banca, si compensano integralmente.

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino hanno proposto appello Nadia Arzuffi, Angelica Arzuffi e Teresa Carissimi, dolendosene per i seguenti motivi: -1. Il Tribunale ha mal interpretato e applicato il disposto dell'art.1956 c.c., non motivando altresì sul perché le fideiussioni azionate dalla banca si dovrebbero considerare contratti autonomi di garanzia; in concreto, la formulazione delle garanzie di cui si discute ne comporta la qualificazione come fideiussioni e comunque, anche se per ipotesi si volesse affermare che si sia trattato di contratti

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

autonomi di garanzia, ciò non avrebbe escluso la possibilità di applicare agli stessi la norma in esame; quello che si deve valutare è pertanto l'esistenza o meno dei presupposti fondanti l'applicazione dell'art.1956 c.c. che, nel caso di specie, ricorre; in particolare, sussistono sia la conoscenza in capo al creditore che le condizioni patrimoniali del debitore sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, sia l'aver ciononostante fatto credito al debitore o mantenuto in essere i crediti già concessi in difetto della specifica autorizzazione del fideiussore; un dato rilevante, ai fini che qui interessano, si trae anche dal comportamento della banca, che aspettò oltre tre mesi a rispondere alla richiesta di indicazioni sulle posizioni riferibili a Giancarlo Arzuffi, continuando a fare credito a GMF s.r.l. conoscendone la difficoltà economica e senza chiedere l'autorizzazione dei garanti; in particolare, l'aggravamento della situazione economica era stato progressivo, a partire dal 2009, anche in ragione della grave crisi economica che aveva particolarmente colpito il settore dell'edilizia in cui la società operava, tanto che al 30.6.2012, poco prima del decesso di Giancarlo Arzuffi, lo sconfino di GMF s.r.l. aveva raggiunto € 32.942,80, per arrivare al 31.12.2012 ad € 122.154,48 e al 31.3.2013 ad € 155.229,80; nell'autunno del 2012 GMF s.r.l. presentava addebiti per fatture anticipate non rimborsate; a ciò si aggiunge che nel trimestre 1.7/30.9.2012, nonostante il mancato pagamento di effetti per € 48.000,00 circa, la banca concesse alla società ulteriori anticipi su fatture per l'importo di circa € 74.000,00; la situazione descritta è significativa, tanto più se si considera che, ai fini dell'art.1956 c.c., è sufficiente il fondato timore che il debitore non sarà in grado di adempiere senza che debba sussistere lo stato di insolvenza identificato dalla legge fallimentare; le considerazioni svolte trovano riscontro nell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.16827/2016, secondo cui la banca che concede finanziamenti (o lascia in essere quelli già concessi) al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore e senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale, violazione che rende la fideiussione omnibus nulla e che, nel caso di specie, il Giudice avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio; -2. La sentenza del Tribunale di Torino è censurabile anche per il merito della pretesa creditoria azionata ingiuntivamente: quanto al finanziamento,

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

la banca non ha specificato i tassi utilizzati nei mesi di esercizio in modo da permettere il ricalcolo dei tassi di interesse semplici e di mora, utilizzando altresì un surrettizio metodo contabile celante un meccanismo anatocistico; inoltre, ai fini dell'usura, avrebbero dovuto essere sommati i tassi corrispettivi e quelli di mora; quanto al saldo del conto corrente, il Tribunale non ha tenuto in alcun conto la perizia di parte prodotta, che gli avrebbe permesso di rilevare l'insufficienza delle pattuizioni in relazione al tasso di interesse da applicare, l'illegittimità di fatto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dato lo sbilancio tra interessi a debito e interessi a credito escludente di fatto la condizione della sua reale reciprocità, la necessità di considerare nel TEG, ai fini del confronto con i tassi soglia, anche le cms applicate al rapporto; sono censurabili anche le considerazioni relative all'irrilevanza delle contestazioni sull'applicazione di condizioni diverse da quelle pattuite, affatto superate dalla mancata contestazione degli estratti conto ex art.1832 c.c. Per i motivi sinteticamente esposti Nadia e Angelica Arzuffi, assieme a Teresa Carissimi, hanno radicato la presente fase di impugnazione concludendo come sopra.

Si è ritualmente costituito Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Intesa SanPaolo s.p.a., chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto nel merito dell'appello proposto. L'appellato ha richiamato le difese già svolte nel giudizio di primo grado, contestando specificamente i motivi di appello articolati. In particolare l'appellato ha rilevato: la natura di contratti autonomi di garanzia delle pretese fideiussioni, con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art.1956 c.c.; l'insussistenza comunque dei presupposti di operatività di detta norma, poiché la banca si rese conto solo nell'aprile 2013 che esistevano plurimi elementi pregiudizievoli nei confronti della società e dei garanti, quali iscrizioni ipotecarie giudiziali, provvedimenti monitori ottenuti da altri istituti bancari, protesti, oltre alla sofferenza nel pagamento di due rate di rimborso del finanziamento concesso, e prese i provvedimenti conseguenti; quanto al merito delle pretese creditorie, il contratto di finanziamento contiene indicazioni precise sui tassi da applicare e sugli oneri o costi relativi ad esso, il piano di ammortamento non contiene alcun effetto anatocistico, trattandosi di mutuo all'italiana, con rate decrescenti composte da quote di capitale costanti e quote di interessi posticipate decrescenti senza alcun effetto di capitalizzazione, e non alla francese; anche in relazione al conto corrente le condizioni pattuite sono legittime

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

e sono state correttamente applicate, senza superamenti dei limiti in materia di usura.

L'opposizione proposta da GMF s.r.l. e da Massimo Peri si era fondata sulla contestazione della nullità del contratto di conto corrente per carenza di forma scritta non essendo stato esso sottoscritto dalla banca, e comunque della legittimità delle condizioni applicate ai rapporti bancari controversi, anche in relazione alla normativa antiusura, e sull'intervenuta estinzione delle fideiussioni rilasciate da Massimo Peri ex art.1957 c.c. Anche in questo giudizio la banca si era costituita contestando le pretese delle controparti e, all'esito di istruttoria solo documentale, il Tribunale di Torino aveva respinto l'opposizione così motivando: -sono infondate le censure mosse dagli opponenti in relazione al contratto di conto corrente dedotto, sottoscritto in data 16.11.2006 e messo in sofferenza nell'anno 2013; nel contratto risultano pattuite tutte le condizioni applicate al rapporto, nel rispetto del disposto dell'art.120 TUB e della delibera CICR 2000 in concreto applicabile all'intera durata del rapporto; -infondata è pure l'asserita usurarietà, che presuppone l'erroneo inserimento nel calcolo del TEG della legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; -la pretesa applicazione al rapporto di condizioni diverse da quelle pattuite avrebbe dovuto essere fatta valere nei termini e con le modalità individuate dall'art.1832 c.c.; -anche i rilievi riguardanti il finanziamento chirografario non sono condivisibili, perché fondati sulla sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori e su un preteso anatocismo implicito in concreto inesistente; -sono rimaste senza riscontro probatorio le doglianze relative a pretese illegittime segnalazioni di sofferenze alla Centrale Rischi; -quanto alle fideiussioni, esse devono essere qualificate in realtà come contratti autonomi di garanzia e prevedono comunque la deroga pattizia all'art.1957 c.c.

Anche GMF s.r.l. e Massimo Peri hanno proposto appello alla sentenza del Tribunale di Torino che ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.8879/2015 da loro proposta, dolendosene per i seguenti motivi: -1. Erronea applicazione del disposto dell'art.1956 c.c., perché nel caso di specie è sopravvenuta la liberazione dalla garanzia fideiussoria, qualificabile come tale e non come contratto autonomo di garanzia; è noto che la norma richiamata prevede un particolare rimedio sanzionatorio, consistente nella liberazione del fideiussore dal vincolo della garanzia quando la banca continui, senza speciale autorizzazione del fideiussore, a far credito al debitore, pur essendo a conoscenza

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807701f4784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128d3
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del garante; a ciò si aggiungono gli obblighi della banca di previa verifica delle potenzialità finanziarie dell'interlocutore e di inoltro ai fideiussori gli estratti conto verificandone le condizioni economiche, tanto più rilevanti quando le garanzie rilasciate siano fideiussioni omnibus, volte a garantire obbligazioni future, come nel caso di specie; per questo l'art.1956 c.c. prevede una speciale causa di estinzione della fideiussione, ove, in applicazione specifica dell'exceptio doli, il creditore subisce la perdita della garanzia personale per aver tenuto nei confronti del fideiussore un comportamento contrario alla regola della buona fede nell'esecuzione del contratto e comunque contrastante con gli interessi del fideiussore medesimo; in concreto, non solo la banca avrebbe dovuto avere il consenso scritto del fideiussore per concedere ulteriore credito ma avrebbe dovuto impedire atti di utilizzazione del credito tali da determinare l'aggravamento dell'esposizione debitoria; la banca nel caso di specie era ben consapevole del grave sopravvenuto stato di difficoltà economica di GMF s.r.l. e quindi o trova diretta applicazione l'art.1956 c.c. o, se si conferma la qualificazione delle garanzie come fondate su contratto autonomo, sussistono i presupposti per invocare l'exceptio doli e/o nullitatis; ricorrono comunque nel caso di specie anche i presupposti per la declaratoria di estinzione delle fideiussioni ex art.1957 c.c., per essere inutilmente decorso il termine di decadenza di sei mesi senza iniziative della banca verso la debitrice principale; -2. La sentenza del Tribunale di Torino è erronea anche nella parte relativa all'affermata esistenza ed entità del credito azionato monitoriamente. Si ribadisce prima di tutto la nullità del contratto di conto corrente per carenza di forma scritta, poiché il documento prodotto dalla banca in sede monitoria non è sottoscritto dalla banca stessa; in ogni caso il tasso effettivo debitore pattuito è superiore al tasso soglia del periodo, come rilevato dal perito di parte che ha redatto l'elaborato allegato all'opposizione proposta; i tassi debitori indicati al cliente sono diversi da quelli realmente applicati con sproporzione a danno del correntista; ciò non avviene invece, sempre secondo il perito di parte, per gli interessi creditori, che quindi non sono stati capitalizzati; la capitalizzazione trimestrale non era realmente reciproca, perché non è stato applicato un identico criterio di calcolo per la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e per la capitalizzazione degli interessi attivi; le considerazioni svolte comportano l'indeterminatezza dei tassi applicati dalla banca, che non

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

consente di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi; non vale opporre il disposto dell'art.1832 c.c., che è limitato alle sole contestazioni contabili, non anche ai rilievi di validità ed efficacia dei rapporti obbligatori; non è nemmeno stato legittimamente esercitato dalla banca lo ius variandi, dato che non vi è stata alcuna approvazione da parte della correntista. Quanto al mutuo chirografario, le clausole di determinazione degli interessi dimostrano la pattuizione e contrattualizzazione di un tasso di interessi usurario o comunque indeterminato, con violazione anche della normativa in materia di trasparenza bancaria; ne consegue l'applicazione del disposto dell'art.1815 co 2 c.c., con compensazione degli importi da ripetere con quanto eventualmente dovuto alla banca; si insiste, in particolare, sul rilievo della sommatoria dei tassi ai fini dell'usura, perché prevista contrattualmente, e sull'effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese, determinante una crescita esponenziale del debito. Per i motivi sinteticamente riportati anche GMF s.r.l. e Massimo Peri hanno radicato la fase impugnatoria avverso la sentenza di primo grado a loro sfavorevole, concludendo come sopra.

Italfondiario s.p.a., nella qualità sopra specificata, si è costituito anche nel giudizio d'appello radicato dalla debitrice principale e dal fideiussore Massimo Peri, chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto. La banca ha richiamato le difese già svolte nel giudizio di primo grado e ha sottolineato, in particolare che: quanto alla pretesa applicabilità dell'art.1956 c.c., Massimo Peri era l'amministratore della società, mentre, per la doglianza ex art.1957 c.c., la controparte dimentica che, come rilevato dal Tribunale, la norma era stata derogata pattiziamente; in ogni caso, le garanzie rilasciate sono da qualificare come autonome, con esclusione di qualsiasi rilievo delle norme richiamate; ribadisce l'esistenza e legittimità del credito azionato monitoriamente, adeguatamente supportato probatoriamente, formulando difese analoghe a quelle svolte nel giudizio di appello proposto dalle signore Arzuffi/Carissimi.

Rinunciate le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate, i due procedimenti d'appello sono stati riuniti con ordinanze del 26.3/2-3.4/2019 (con riferimento, oltre che agli art.273, 274 e 359 c.p.c., anche all'art.151 disp. att. c.p.c., analogicamente applicabile e alle pronunce della Corte di Cassazione che consentono la riunione, pur non obbligatoria ex art.335 c.p.c., anche al fine di escludere la possibilità di ricorso alla sospensione necessaria ex

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

art.295 c.p.c.: cfr., per indicazioni in tal senso, Cass. n.23530/2017 e n.18286/2015), avendo riguardato le due sentenze impugnate opposizioni allo stesso decreto ingiuntivo e dovendosi in entrambi i procedimenti d'appello valutare anche le caratteristiche e l'entità del credito nei confronti di GMF s.r.l. azionato monitoriamente, oggetto delle garanzie prestate dalle signore Arzuffi/Catrissimi e da Massimo Peri pure fatte valere dalla banca con l'unico ricorso ingiuntivo, accolto dal Tribunale di Torino nei confronti di tutti gli appellanti.

Precisate le conclusioni definitive come in premessa, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

****

Si deve prima di tutto escludere che gli appelli presentati avverso le due sentenze del Tribunale di Torino, riuniti in questa sede processuale, siano totalmente inammissibili per il mancato rispetto del disposto dell'art.342 c.p.c. In entrambi gli atti introduttivi le parti appellanti hanno sufficientemente e argomentatamente individuato le parti del deciso di primo grado sottoposte a critica, i motivi di questa e la diversa decisione auspicata all'esito dell'impugnazione, come emerge chiaramente proprio dall'articolazione delle difese dell'appellata –si richiamano le sintesi sopra svolte- e ciò determina il rispetto della norma richiamata che, pure se pretende una critica puntuale del provvedimento appellato, non arriva a richiedere la formazione di un atto punto per punto alternativo alla decisione nello stesso contenuta. E' invece questione che riguarda la valutazione dei singoli motivi di appello proposti, sia quanto all'ammissibilità sia quanto al merito, la verifica dell'adeguatezza delle diverse critiche articolate a mettere effettivamente in discussione i punti della pronuncia del Giudice di primo grado ai quali si riferiscono.

E' sufficiente richiamare, per l'interpretazione nel senso proposto del testo dell'art.342 c.p.c., successivo alla modifica legislativa del 2012, gli argomenti esposti dalla Corte di Cassazione nella sentenza a SSU n.27199/2017 –confermati nelle pronunce successive: cfr., per tutte, Cass. n.13535/2018 e Cass. n.7675/2019-, secondo cui "gli art.342 e 434 c.p.c.", nel testo attuale, "vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad1283
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali e la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

Occorre a questo punto individuare l'ambito della materia del contendere nel presente giudizio, con la precisazione che la disposta riunione non toglie autonomia alle cause riunite e alla necessità conseguente che le critiche introdotte con gli appelli siano idonee ad ottenere una effettiva modifica dello specifico deciso di primo grado a cui fanno riferimento, dovendosi considerare per contro definitivi i profili non impugnati.

La delimitazione dell'oggetto controverso deve passare attraverso l'esame delle domande ed eccezioni proposte tempestivamente dalle parti nei giudizi di primo grado e dei decisi del Tribunale di Torino, verificati attraverso le griglie dei motivi di appello proposto e delle questioni introdotte e/o reiterate nel rispetto degli art.342, 345 e 346 c.p.c. Se si esaminano in quest'ottica gli atti introduttivi dei giudizi (atti di citazione in appello e comparse di costituzione e risposta) emerge che ancora oggetto di controversia in entrambi i procedimenti d'appello riuniti è sia l'esistenza ed entità del credito vantato dalla banca nei confronti di GMF s.r.l., azionato ingiuntivamente nei confronti della debitrice e dei fideiussori, sia la qualificazione giuridica, la validità e l'efficacia attuale delle garanzie prestate per GMF s.r.l. da Massimo Peri e da Giancarlo Arzuffi, nella posizione del quale sono le coeredi Arzuffi/Carissimi, con la evidenziazione che sia le eredi di Giancarlo Arzuffi, sia Massimo Peri hanno introdotto in sede di precisazione delle conclusioni l'ulteriore questione della nullità delle garanzie prestate, perché redatte su moduli ABI violativi della normativa antitrust.

Tutte le questioni indicate debbono essere trattate, perché anche ove risultassero fondate le doglianze dei fideiussori specificamente relative alle garanzie prestate, rimarrebbe l'interesse della debitrice principale GMF s.r.l. alla verifica delle doglianze che colpiscono il credito azionato nei suoi confronti.

Ne consegue che non vi è un ordine logico vincolante per l'esame dei motivi di appello proposti e solo per comodità di trattazione –e per seguire gli schemi degli atti introduttivi- si inizia l'esame dalle critiche riguardanti i fideiussori: in questo contesto deve essere esaminata per prima la questione della qualificazione

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

giuridica delle garanzie, che condiziona la valutazione del profilo di nullità delle fideiussioni introdotto per la prima volta dagli interessati in sede di precisazione delle conclusioni; solo ove le garanzie debbano essere qualificate come fideiussioni e non come garanzie autonome si potrebbe fare riferimento alla questione di nullità sollevata, rispetto alla quale dovrebbe comunque essere accertata prima di tutto l'ammissibilità e quindi, eventualmente, la fondatezza; ove dovesse essere confermata l'autonomia delle garanzie o, qualificate le stesse come fideiussioni, sia dichiarata inammissibile o respinta la loro nullità prospettata nelle conclusioni precisate, si dovrà vagliare l'esistenza delle condizioni di applicazione dell'art.1956 c.c., con riferimento alla posizione delle eredi di Giancarlo Arzuffi e, separatamente, di Massimo Peri e, per quest'ultimo, anche della prospettata decadenza ex art.1957 c.c. Si procederà quindi, sia per il caso in cui le fideiussioni/garanzie autonome dovessero essere ritenute legittime e tuttora efficaci rispetto ai rapporti di credito controversi, sia nell'ipotesi opposta, all'esame dell'esistenza, legittimità e quantificazione dei crediti per i quali la banca ha ritenuto di agire nei confronti non solo dei garanti ma anche della debitrice principale; l'esame dovrà riguardare sia il rapporto di conto corrente acceso da GMF s.r.l. nel novembre del 2006, le condizioni ad esso applicate e il rispetto della normativa antiusura, sia il finanziamento chirografario per € 150.000,00 concluso nel marzo 2011, rispetto al quale gli appellanti contestano sia la determinatezza dei tassi esposti, sia la violazione della normativa in materia di usura, sia la violazione delle disposizioni in materia di anatocismo.

-Qualificazione delle garanzie

Il testo negoziale delle garanzie prestate il 21.5.2007 e il 4.3.2011 è diverso ed è quindi necessaria una loro considerazione separata.

E' sicuramente una fideiussione in senso proprio la garanzia prestata da Massimo Peri e Giancarlo Arzuffi il 4.3.2011: essa è riferita specificamente al finanziamento chirografario di € 150.000,00 concesso a GMF s.r.l. e prevede sì il pagamento da parte del fideiussore a semplice richiesta ma non dispone affatto la non opponibilità delle eccezioni relative al rapporto garantito, delle quali quindi il garante si può valere –cfr. la clausola n.7, "pagamento del fideiussore"-; la clausola 8 "invalidità dell'obbligazione garantita", dispone altresì che "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate", con una previsione che presuppone l'opponibilità al

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

creditore garantito da parte del fideiussore dell'invalidità delle obbligazioni garantite, di qualsiasi tipo e non solo in relazione a nullità per contrarietà a norme imperative.

Diverso è il discorso per la garanzia rilasciata da Massimo Peri e dal dante causa delle signore Arzuffi/Carissimi il 21.5.2007, l'art.7 della quale dispone che il garante paghi non solo a semplice richiesta della banca ma anche a prescindere dalle eccezioni del debitore, delle quali quindi il garante stesso non si può valere; la clausola 8 "invalidità dell'obbligazione garantita", precisa che i sottoscrittori convengono sul fatto che "la garanzia prescinde dalla validità degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di invalidità o irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale" e prevede che "comunque, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate"

La garanzia del 21.5.2007 ha tutte le caratteristiche per essere qualificata come autonoma

Dal complesso delle clausole esaminate emerge infatti la separazione della garanzia rilasciata dalle vicende del rapporto principale –sempre che il rapporto principale non sia contrario a norme imperative, o abbia causa illecita- tra soggetto contraente e terzo garantito, caratterizzante particolarmente le azioni di rivalsa nell'ipotesi di intervenuto pagamento: infatti –salva l'ipotesi di malafede che pure legittima a non procedere al pagamento anche per la garanzia autonoma- il garante non avrà nessuna possibilità di eccepire alcunchè, e quindi di agire, in ipotesi, per la ripetizione dell'indebito, nei confronti del creditore beneficiario, ma dovrà rivolgersi solo nei confronti del debitore contraente, che, a propria volta, non potrà rifiutare il pagamento né potrà eccepire alcunchè –salva, sempre, l'ipotesi di mala fede-; dopo l'escussione da parte del garante, sarà il debitore a potersi/doversi rivolgere, in rivalsa, al preteso creditore beneficiato, prospettando le eccezioni riguardanti il rapporto principale in essere tra loro.

Viene meno pertanto l'accessorietà tipica, necessaria alla garanzia fideiussoria, con incidenza diretta prima di tutto sulla causa concreta del negozio concluso, da qualificare, appunto, come contratto autonomo di garanzia –in tal senso cfr. Cass. n.14853/07, Cass. n.5044/09; cfr. anche Cass. n.20397/2017-: la situazione del rapporto principale sull'obbligazione di garanzia mantiene quindi rilievo per la valutazione di legittimità e/o efficacia della garanzia solo per le nullità del

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

rapporto garantito per contrarietà a norme imperative, o per causa illecita e per le ipotesi in cui sia prospettabile una situazione di mala fede da parte del creditore nell'escussione della garanzia.

-Eccezione di nullità delle garanzie per contrarietà del modulo ABI in ipotesi utilizzato alla normativa antitrust; prospettata violazione del disposto dell'art.1957 c.c.

Solo in sede di precisazione delle conclusioni sia le eredi di Giancarlo Arzuffi, sia Massimo Peri hanno lamentato la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art.2, co 2 lett.a) l. n.287/1990, essendo state le garanzie stipulate su modulo ABI contenente clausole illegittime, perché frutto di un'intesa tra banche limitativa della concorrenza ai danni dei consumatori; entrambe le parti appellanti hanno richiamato, in proposito, l'ordinanza n.29810/2017 della Corte di Cassazione che, nell'ambito di un procedimento radicato in base alla legge n.287/1990, ha ritenuto che "in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art.2 della l. n.287/1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscono applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità preposta alla regolazione di quel mercato"; nella parte motivazionale il provvedimento di legittimità rileva come la violazione della normativa antitrust consumata "a monte", nella formazione della modulistica contraria alla libera concorrenza (nel caso di specie, le norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative), si riverbera direttamente sui contratti stipulati "a valle", costituenti l'applicazione di quelle intese illecite; le clausole presenti nel modulo ABI 2003 per lo schema contrattuale delle fideiussioni e dichiarate illegittime dalla Banca d'Italia per violazione dell'art.2 l. n.287/1990 nel 2005, sono tuttora esistenti nei moduli utilizzati e sono le clausole 2 (clausola di reviviscenza), 6 (permanenza della validità della fideiussione, comprensiva della rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza).

Tutte e tre le clausole sono nominalmente presenti nella fideiussione del 4.3.2011 ma, in mancanza del modulo ABI "incriminato", che non è mai stato prodotto in questo giudizio, l'identità di contenuto delle clausole non può essere affermata.

Quanto alle fideiussioni del 21.5.2007, la loro qualifica come autonome esclude che possano essere nulle per contrarietà alla normativa sopra richiamata: la loro autonomia presuppone infatti una contrattazione specifica, e cioè proprio la

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

situazione che con la violazione della normativa antitrust correlata ad un accordo uniformante delle banche si considera vanificata e si vuole ripristinare, e, comunque, le clausole 2, 6 e 8 delle garanzie in esame sono diverse dalle stesse clausole presenti nella fideiussione del 4.3.2011.

In proposito si rileva quanto segue.

Si deve prima di tutto escludere che l'assenza di specifiche contestazioni da parte della banca all'eccezione di nullità proposta nei termini esposti possa essere intesa come rilevante ex art.115 c.p.c., come vorrebbe parte Arzuffi/Carissimi: basti osservare che la questione in esame non riguarda certo fatti –il cui riconoscimento univoco esonera l'altra parte dalla prova relativa- e non ha a che fare con l'assetto probatorio del giudizio ma introduce una questione giuridica ulteriore rispetto a quelle già introdotte, che deve essere vagliata nell'ambito decisorio sulla base del materiale probatorio tempestivamente acquisito nei termini di cui agli art.183 c.p.c e 345 c.p.c.

Si rileva la evidente tardività della questione, introdotta per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, attraverso il richiamo della sentenza della Corte di Cassazione sopra riportata, che è del 2017 ed è quindi precedente all'introduzione di entrambi i giudizi di appello riuniti e ben avrebbe potuto essere utilizzata per le difese esposte negli atti di appello.

Non soccorre al riguardo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che afferma la possibilità di evidenziare le nullità, rilevabili d'ufficio, per la prima volta anche in grado di appello, per un duplice ordine di motivi: il rilievo della nullità deve avvenire comunque nella fase introduttiva del giudizio di impugnazione; sono rilevabili d'ufficio per la prima volta in appello le nullità che colpiscono l'atto negoziale posto a fondamento della controversia, cioè quelle nullità che, se effettivamente esistenti, escludono ogni giustificazione alle pretese azionate e, più in generale, alle domande che presuppongono comunque la validità del rapporto oggetto di contestazione, non quindi le nullità relative a singole clausole; sotto quest'ultimo profilo non è affatto scontato che la presenza, nella fideiussione, di clausole nulle comporti la nullità della garanzia e non, semplicemente, l'espunzione delle clausole viziate e la loro sostituzione con la disciplina legale –cfr., al riguardo, Cass. n. n.24044/2019, che evidenzia la legittimità della verifica negoziale ex art.1418 e 1419 c.c., sottolineando come le clausole frutto di intese illecite sono favorevoli alla banca, non incidono sulla struttura e sulla causa del contratto e non possono pregiudicare la posizione dei

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807701f4784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128d3
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

garanti, che risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale-.

Si osserva inoltre quanto segue con specifico riferimento alle difese svolte in tutto il corso del giudizio dalle parti.

Le difese delle appellanti Arzuffi/Carissimi si sono sempre e solo fondate sulla ipotizzata sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art.1956 c.c., che non ha nulla a che fare con le clausole standardizzate nel modulo ABI 2003 –che sono le clausole 2, 6 e 8 sopra richiamate- e considerate proprio per questo –cioè per l'assenza di contrattazione specifica e la conseguente loro imposizione generalizzata- contrastanti con la normativa antitrust; non può modificare la situazione l'introduzione di difese, evidentemente tardive e inammissibili, volte a rilevare la violazione da parte della banca del disposto dell'art.1957 c.c., mai effettuate nel corso dell'intero giudizio ed esposte solo nella comparsa conclusionale del grado di appello.

Quanto alla posizione di Massimo Peri, egli si è difeso dall'inizio del giudizio lamentando la violazione del disposto dell'art.1957 c.c. A fronte però del rilievo del primo Giudice, che ha osservato come la deroga al disposto dell'art.1957 c.c. fosse stata specificamente pattuita in modo legittimo –la disposizione dell'art.1957 c.c. è pacificamente derogabile, secondo un indirizzo interpretativo giurisprudenziale univoco-, l'appellante ha continuato a fondare le proprie –scarne- difese solo sul mancato rispetto da parte della banca del termine previsto dalla norma, senza nulla dire sulla pattuizione ritenuta valida dal Tribunale e sulla statuizione di primo grado sul punto. L'appello di Massimo Peri, che continua a fondare l'estinzione della fideiussione sul mancato rispetto del termine di decadenza dell'art.1957 c.c. omettendo qualsivoglia considerazione del deciso di primo grado sul punto, è inammissibile: ne consegue che la validità della relativa clausola, sottesa alla pronuncia di primo grado, è divenuta definitiva e non può più essere messa in discussione. Queste considerazioni esimono dall'approfondire il rilievo da riconoscere, sotto il profilo probatorio, alla mancata produzione tempestiva del provvedimento di accertamento dell'infrazione della Banca d'Italia e del modulo ABI 2003 con il quale confrontare le clausole delle fideiussioni oggetto di contestazione, non apparendo condivisibile la tesi dell'acquisizione della loro conoscenza come fatto notorio, considerata inutilizzabile per provvedimenti che hanno in teoria una conoscibilità, attraverso

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ben maggiore –si pensi ai decreti ministeriali individuanti i tassi soglia in materia di usura-.

Sempre in relazione alla posizione di Massimo Peri, il riferimento è, per la confrontabilità con il modulo ABI 2003, alla fideiussione del 4.3.2011 ma il discorso in ordine all'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla pretesa violazione del disposto dell'art.1957 c.c. vale anche per il contratto autonomo di garanzia del maggio 2007, contenente una pattuizione volta a permettere alla banca di operare verso il debitore principale e il fideiussore anche oltre i termini dell'art.1957 c.c., non avendo il primo Giudice distinto le due ipotesi: anche rispetto al contratto del 21.5.2007 nulla ha osservato Massimo Peri sulla motivazione del Tribunale fondata sulla espressa pattuizione della deroga, e rimane pertanto assorbita nella declaratoria di inammissibilità ogni ulteriore valutazione sull'applicabilità in linea generale e in assenza di espresse previsioni, del disposto del'art.1957 c.c. anche in ipotesi di contratto autonomo di garanzia.

-Estinzione delle garanzie ex art.1956 c.c.

Quanto alla fideiussione prestata per il finanziamento chirografario del 4.3.2011, è evidente l'impossibile operatività della norma richiamata.

La garanzia è stata rilasciata in concomitanza del riconoscimento del finanziamento e solo in riferimento ad esso, per l'importo erogato che avrebbe dovuto essere restituito dalla società ratealmente, secondo il piano di ammortamento concordato.

L'art.1956 c.c. dispone la liberazione del fideiussore per obbligazione futura quando il creditore, senza speciale autorizzazione del garante, "ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito": la norma è all'evidenza inapplicabile quando l'obbligazione garantita non sia "futura" ma coeva –o antecedente- alla nascita della garanzia e di ammontare, già erogato per l'intero (si tratta di un finanziamento), corrispondente ad essa.

Quanto alle fideiussioni prestate il 21.5.2007, si rileva quanto segue.

Qualificate le garanzie in esame come autonome, è quantomeno dubbia l'applicabilità ad esse del disposto dell'art.1956 c.c. che non sembra compatibile con l'assenza –rectius la consistente compressione- dell'accessorietà rispetto all'obbligazione futura garantita. Non si ritiene peraltro utile, nel caso di specie, approfondire il profilo della compatibilità della norma in esame con la struttura del contratto autonomo di garanzia, perché comunque, anche ove si concludesse

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

per la sua applicabilità anche nell'ipotesi sub judice, si dovrebbe confermare l'insussistenza dei presupposti per la sua operatività, già rilevata in primo grado.

E' prima di tutto escluso che si possa ipotizzare la liberazione ex art.1956 c.c. di Massimo Peri, che era socio e –già nel corso della prima parte del 2012, di fatto- amministratore di GMF s.r.l., della quale quindi ben conosceva le condizioni economiche il cui eventuale peggioramento era in grado di percepire ben prima che se potesse rendere conto l'istituto di credito –cfr. Cass. n.7444/2017: "Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito"-.

Deve essere vagliata ora la posizione delle eredi di Giancarlo Arzuffi.

Va al riguardo precisato che il momento a partire dal quale deve essere vagliato l'ipotetico peggioramento delle condizioni patrimoniali di GMF s.r.l., affermato rilevante ex art.1956 c.c., è quello successivo al decesso di Giancarlo Arzuffi, del quale la banca ha avuto notizia al più tardi con la comunicazione del 12.7.2012 delle eredi, che avevano richiesto informazioni sulle posizioni del defunto; per il periodo precedente il soggetto di riferimento era il de cuius, socio di GMF s.r.l. e suo amministratore quantomeno fino a tutto il 2011 –verosimilmente fino all'aggravarsi ulteriore della malattia: Massimo Peri è subentrato formalmente nelle funzioni di amministratore il 29.11.2012, anche se risulta aver operato, comprensibilmente date le condizioni di salute dell'altro socio amministratore, per la società già prima, nel corso del 2012; nel corso del 2011 la documentazione prodotta dalla banca appare sottoscritta per la società da Giancarlo Arzuffi-, con le conseguenze già evidenziate per Massimo Peri.

Ora, non risulta in realtà dimostrato che dopo il decesso di Giancarlo Arzuffi la banca fece credito alla società, nonostante conoscesse l'ipotizzato peggioramento delle condizioni economiche della stessa tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito stesso.

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

E' prima di tutto escluso che il presupposto di operatività dell'art.1956 c.c. possa derivare come conseguenza diretta dal decesso dell'amministratore della società, poiché GMF s.r.l. è una società di capitali e le vicende personali dei soggetti che ne ricoprono i ruoli gestori possono far ipotizzare ai soggetti che hanno con essa rapporti economici l'eventuale verificarsi di difficoltà transitorie ma non possono comportare di per sé l'idea di un significativo e non recuperabile aggravamento delle condizioni economiche dell'impresa.

A sostegno del ricorrere del significativo aggravamento prospettato dall'art.1956 c.c. le signore Arzuffi/Carissimi –onerate della prova: cfr. Cass. n.23422/2016- evidenziano che dal 2009 la società aveva una situazione economica difficile e che fin dalla fine di giugno 2012 la società aveva subito addebiti per fatture anticipate e non rimborsate: in particolare, nel trimestre 30.6.2012/20.9.2012 era stato registrato il mancato pagamento di effetti per € 47.936,50 e, nonostante ciò, la banca invece di revocare i fidi in corso concesse ulteriori anticipi per € 74.067,04; sempre secondo le appellanti la situazione di compromissione delle condizioni economiche della società si era evidenziata ben prima dell'autunno del 2012 e della prima parte del 2013 –nel marzo l'istituto di credito richiese il rientro-.

Non sono stati prodotti i bilanci della società per confermare l'esistenza di un trend negativo della stessa, "collassato" poi dall'estate del 2012 in poi, e i soli estratti conto possono confermare l'utilizzo da parte di GMF s.r.l. degli affidamenti concessi ma non sono sufficienti a fotografare la reale situazione economica dell'impresa; il mancato pagamento di effetti (si trattava di pagamenti che la società doveva ricevere) nel trimestre estivo e l'anticipazione, comunque, da parte della banca di altre fatture, non si poteva considerare indice di un peggioramento significativo delle condizioni economiche della società tale da far ipotizzare una difficoltà nel recupero del credito, sia tenendo conto del periodo estivo in cui la sofferenza si è verificata, sia perché l'esistenza di fatture da anticipare dimostrava che la società era attiva, sia, soprattutto, perché nessun dato in atti evidenzia che l'operatività di GMF s.r.l. con Intesa SanPaolo s.p.a. fosse andata oltre gli affidamenti concordati, determinando una sofferenza ingiustificata nei rapporti bancari tra le parti; dopo l'estate il saldo dei conti bancari di GMF s.r.l. si era sostanzialmente riassestato sui valori del saldo al 30.6.2012 (-€ 32.942,80; al 30.9.2012 il saldo era -€ 33.492,51) nettamente migliorato rispetto al saldo al 31.3.2012 (-85.841,67); comunque con lettera del

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807701f4784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128d3
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

30.10.2012 la banca aveva comunicato alla società la riduzione degli affidamenti in corso; la situazione peggiorava significativamente nell'autunno 2012, poiché il saldo del 31.12.2012 aveva un risultato negativo per -€122.154,48; questo peggioramento, che era divenuto rilevabile dopo, nel corso del primo trimestre del 2013, derivava sostanzialmente dal mancato pagamento di effetti (ri.ba) già anticipati, mentre non risultavano ulteriori erogazioni di credito da parte della banca perché né l'estratto conto del 31.12.2012, né quello successivo del 31.3.2013 (concomitante alla richiesta di rientro) registrano anticipazioni ulteriori (che non erano state quindi più effettuate dall'inizio di ottobre 2012); la conferma dell'andamento univocamente negativo dei rapporti bancari con GMF s.r.l. emergeva dall'estratto conto del 31.3.2013, che presentava un saldo negativo superiore ad -€ 155.000,00 e che, valutato unitamente all'inserimento di GMF s.r.l. nello stesso periodo tra i soggetti protestati, alla proposizione di ricorsi ingiuntivi nei confronti della società da parte di altri creditori e al rilievo del mancato pagamento delle rate di mutuo scadenti a dicembre 2012 (inizialmente pagata e poi stornata) e a marzo 2013, aveva comportato l'attivarsi dell'Istituto di credito.

Dalla situazione documentale esposta non si può ritenere che la banca abbia fatto credito alla società nella consapevolezza di un aggravarsi delle condizioni economiche della stessa, tali da incidere sulla possibilità di pagamento, né che abbia ingiustificatamente tardato ad intervenire per la revoca degli affidamenti (che avrebbe comportato, in assenza comunque di concessione di credito ulteriore, non tanto l'esclusione dell'aggravamento delle condizioni economiche di GMF s.r.l. ma l'imposizione alla società dell'immediato rientro e quindi dell'immediato pagamento dell'intera esposizione verso la banca): la situazione appare anzi essere stata monitorata e affrontata in tempi adeguati.

Si sottolinea infine che la risposta della banca, pur intervenuta solo il 19.10.2012, alla richiesta delle eredi di Giancarlo Arzuffi del 12.7.2012 era stata formata in un momento in cui non vi era ancora motivo di considerare definitivamente modificata in negativo la situazione economica dell'impresa garantita, e conteneva comunque tutti i dati relativi alle garanzie prestate dal de cuius per la società (come da richiesta che non segnalava, peraltro, alcuna urgenza correlabile alla necessità di rispettare termini legati alla successione, di esclusivo interesse delle chiamate all'eredità, e che non fu seguita da alcun sollecito).

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

Si deve pertanto escludere l'intervento della liberazione dei garanti in relazione ad entrambe le garanzie prestate, anche ove sia ritenuto applicabile il disposto dell'art.1956 c.c. al contratto autonomo di garanzia.

-Finanziamento chirografario

Le doglianze –in verità non chiarissime e tecnicamente poco argomentate- esposte sia dai fideiussori, sia da GMF s.r.l., rispetto alla pretesa creditoria della banca fondata sul contratto di finanziamento chirografario, riguardano una pretesa indeterminatezza dei tassi, sia corrispettivi che di mora, realmente applicati trimestralmente, l'esistenza di un celato meccanismo anatocistico emergente dal piano di ammortamento, per l'applicazione di un tasso superiore rispetto a quello convenuto e indicato nel regolamento contrattuale, l'usurarietà comunque dei tassi applicati.

Dal negozio di finanziamento emerge chiaramente che: il tasso di interesse variabile applicato è determinato in misura nominale annua da una quota fissa pari al 1,75%, una quota variabile pari al tasso euribor a tre mesi, base 360 (pari, al momento della stipula, ad 1,092% annuo); il tasso del mutuo così determinato era, al momento della stipula, pari al 2,842% nominale annuo; gli interessi di mora sono individuati con riferimento al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale, pari alla data di stipula ad 1,75%, maggiorato di due punti percentuali; l'ammortamento, il cui piano è allegato, è previsto in 36 rate trimestrali di € 12.500,00 ognuna; per l'estinzione anticipata è previsto il pagamento dell'1% del capitale residuo; il TAEG alla data della stipula è indicato nel 3,28% annuo. La clausola 5 del contratto prevede che "ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e non pagata produrrà, dalla scadenza e senza necessità di costituzione in mora, interessi moratori".

E' incontestato –ed è riscontrato dai dati delle stesse perizie di parte degli appellanti- che i tassi pattuiti, sia corrispettivo che di mora, non superano la soglia dell'usura, se considerati autonomamente; è escluso che sulla base delle clausole negoziali si debba effettuare la somma degli interessi ai fini del confronto con il tasso soglia vigente al momento della stipula, perché la clausola 5 evidenzia bene che l'applicazione dell'interesse moratorio, come sopra calcolato, interviene sugli importi in sofferenza in via esclusiva; l'eventuale incidenza dell'interesse moratorio sulla parte del dovuto consistente negli interessi corrispettivi maturati e non pagati non determina alcuna sommatoria ma

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807701f4784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128d3
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

un effetto anatocistico legittimo, perché ammesso dall'art.120 TUB e dalla delibera CICR 2000 –applicabile al caso di specie-.

Non si può porre quindi alcun problema di illegittimità del finanziamento chirografario per violazione delle disposizioni in materia di usura, la cui verifica deve essere effettuata con riferimento alla data della stipula.

Non è dato nemmeno comprendere in che cosa consista la ipotizzata indeterminatezza della misura del tasso corrispettivo pattuito, dato che questo risulta ben individuato, così come risulta indicato il costo effettivo del finanziamento (TARG 3,28%).

Tutte le questioni riguardo al tipo di ammortamento, alla francese o all'italiana, non appaiono poi di rilievo, perché il piano di ammortamento è allegato al finanziamento ed era –ed è- valutabile di per sé: sulla sua base deve pertanto essere esaminata l'effettiva modalità di rimborso, verificabile dalla mutuataria fin dalla stipula ed eventualmente rilevante -ma non è il caso di specie, dato che nessuna questione viene sollevata sul punto- in relazione alla formazione del consenso. Del resto, le osservazioni riguardo a pretesi limiti del piano di ammortamento effettuate dal tecnico di parte sono (generiche, come le altre considerazioni svolte che si soffermano prevalentemente su problematiche riscontrabili in astratto, e) poco chiare e, premessa la mancata indicazione da parte della banca del tipo di metodo scelto per l'ammortamento, affermano l'irregolarità dello stesso non di per sé, ma se il metodo fosse alla francese: la questione della diversa misura degli interessi, che sarebbe del 2,872% invece del 2,842% (in ogni caso rispettoso della normativa antiusura), non deriva comunque da anatocismo ma da un meccanismo di interesse parzialmente composto –non richiedente una pattuizione esplicita e approvato quindi attraverso l'accettazione del piano di ammortamento-.

Proprio l'esistenza del piano di ammortamento, unitamente alla chiara indicazione delle modalità di calcolo del tasso di interesse applicato al rapporto e all'indicazione del TAEG, esclude che possa essere affermata l'impossibilità per GMF s.r.l. di avere la reale percezione del costo dell'operazione o il rischio per la stessa di subire una "crescita esponenziale del debito", in violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria.

-<u>Saldo negativo del conto corrente</u>

Le contestazioni svolte con entrambi gli appelli riuniti in relazione al credito rappresentato dal saldo del conto corrente in essere tra le parti sono simili –salvo

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

che per la richiesta di declaratoria di nullità per carenza di forma in assenza della sottoscrizione della banca, sulla quale insistono solo GMF s.r.l. e Peri- e si esaminano in unico contesto (anche quelle dei fideiussori, ipoteticamente rilevanti per il profilo della contrarietà a norme imperative, quanto alle eventuali violazioni in materia di usura, o per il profilo della mala fede, quanto agli altri rilievi effettuati).

La questione della nullità per carenza della necessaria forma scritta del contratto di conto corrente azionato deve essere valutata alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a SSUU n.898/2018, che ha risolto il contrasto interpretativo giurisprudenziale in ordine all'articolarsi della forma scritta nei contratti di intermediazione finanziaria ritenendo pienamente legittimo il cd contratto "monofirma", e alla luce delle successive pronunce di legittimità specificamente rivolte ai contratti bancari, per i quali la questione si poneva e si pone sostanzialmente negli stessi termini.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto sufficiente, nei contratti di intermediazione bancaria, la sola sottoscrizione dell'investitore per la soddisfazione della forma scritta richiesta dall'art.23 del TUF, "non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" –cfr. la sentenza n.898/2018.

In linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, successive pronunce della Corte di Cassazione riferite specificamente ai contratti bancari hanno rilevato che "la mancata sottoscrizione della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art.117 d. lgs. n.385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" –così Cass. n.14646/2918, preceduta da Cass. n.14243/2018 e seguita da Cass. n.16070/2018-
.

Ora, pacificamente il contratto di cui si discute, concluso il 16.11.2006, porta la sottoscrizione di GMF s.r.l. e si deve considerare certamente concludente, quanto all'espressione del proprio consenso negoziale, il comportamento della banca che ha sempre dato corso, fin dalla data associata alla stipula, ai rapporti secondo le condizioni indicate per iscritto –anche nelle modifiche successivamente concordate: la "trasformazione" del 6.8.2009 è riconosciuta espressamente dalla

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

società e da Massimo Peri e non è mai stata contestata dalle eredi di Giancarlo Arzuffi-.

La prospettata nullità per carenza di firma della banca è pertanto da disattendere completamente, senza necessità di approfondimenti ulteriori.

Il contratto di conto corrente n.2047, poi divenuto n.4011, è sorto nel novembre 2006 e conteneva la pattuizione di tutte le condizioni applicate nel tempo al rapporto, con particolare riferimento alla misura degli interessi debitori e creditori, alla capitalizzazione trimestrale di entrambi, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto (fino a che è stata legittima) e degli altri oneri, alla previsione dello ius variandi; il rapporto ha cambiato categoria, con modifica della numerazione ma senza soluzione di continuità, nell'agosto del 2009.

E' da escludere che gli originari tassi debitori pattuiti nel 2006 fossero violativi del tasso soglia applicabile con riferimento al periodo della stipula; i superamenti eventualmente intervenuti nel corso del rapporto, anche quelli che la società debitrice individua -non per il tasso concordato ma per quello che afferma effettivo- in relazione alle modifiche dell'agosto 2009 non sono originari e non possono comportare quindi l'applicazione del disposto dell'art.1815 co 2 c.c. –a prescindere da ogni considerazione sull'adeguatezza del riferimento a tale norma in materia di contratti di conto corrente- ma solo la riconduzione eventuale nel limite della misura dell'interesse applicato ove superamenti si siano effettivamente verificati.

Non è prospettabile l'illegittimità dell'anatocismo concordato per la differente misura dei tassi creditori rispetto a quelli debitori, legittima perché non violativa di alcuna disposizione, né per la mancanza di capitalizzazione in concreto dei tassi creditori, conseguente non all'assenza di previsione negoziale del relativo meccanismo ma al non essere di fatto maturati interessi da capitalizzare.

Non vi è indeterminatezza della misura degli interessi debitori applicati, che risultano specificamente concordati -per l'esercizio legittimo della variazione, contrattualmente prevista, è sufficiente la comunicazione scritta non richiedente formalità particolari e quindi effettuata anche con l'inoltro degli estratti conto-; l'applicazione da parte della banca di interessi, diversi da quelli pattuiti e/o legittimamente variati, è stata allegata in modo generico, con riferimento alle perizie di parte; queste però ricostruiscono l'entità di interessi debitori affermati diversi da quelli pattuiti sulla base di una considerazione onnicomprensiva, non chiaramente giustificata e quindi non del tutto comprensibile, degli elementi

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

qualificabili come oneri, che porta all'identificazione di un TEG pari addirittura al 40,311%; tra gli elementi considerati è anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Si deve però rilevare che se sono stati pattuiti la misura degli interessi e le altre condizioni onerose applicabili al rapporto, non vi può essere indeterminatezza nella misura degli interessi ma o l'applicazione di condizioni illegittime (non pattuite o non pattuibili) o l'errore nell'applicazione delle condizioni pattuite, che deve essere rilevato attraverso le modalità delineate dall'art.1832 c.c.

Nel caso di specie non vi è stata applicazione di condizioni illegittime, perché pattuite, come sopra detto, né sono intervenute, per quanto si dirà, violazioni della normativa in materia di usura.

In concreto, il primo Giudice ha escluso in entrambe le sentenze la violazione della normativa dettata dalla l. n.108/1996, affermando che il calcolo sulla cui base le parti opponenti –richiamando le perizie di parte- avevano prospettato il superamento dei tassi soglia è errato, perché ricomprendente nel TEG da porre a confronto con i tassi soglia la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Secondo il primo Giudice gli interessi capitalizzati non potevano essere considerati oneri da ricomprendere nel TEG, perché passati a comporre legittimamente il capitale. Su questa motivazione le parti appellanti hanno svolto rilievi critici limitati al fatto che la capitalizzazione trimestrale sarebbe dovuta essere considerata nel TEG perché illegittima, mentre tutte hanno sottolineato il fatto che nel TEG da confrontare sarebbero dovute essere ricomprese le commissioni di massimo scoperto e sarebbe dovuta essere considerata la capitalizzazione delle competenze (valute, spese, commissioni a vario titolo percepite), espediente contabile che consentirebbe alle banche di praticare l'anatocismo.

L'assenza di specifico riferimento alle motivazioni attraverso le quali il Tribunale ha escluso l'usura nelle critiche proposte dalle parti appellanti reiteranti i rilievi relativi alla violazione della l. n.108/1996, incide sull'idoneità critica dei motivi di appello in esame che, comunque, non sono condivisibili, perché: -la capitalizzazione degli interessi passivi era, nel caso di specie, legittima perché concordata ex art.120 TUB e delibera CICR 2000 in modo corretto e non doveva pertanto essere considerata nel TEG; l'importo degli interessi legittimamente capitalizzati è stato infatti correttamente considerato come passato a comporre il capitale; -la capitalizzazione delle competenze, e cioè degli importi maturati a vario titolo a debito della correntista alla fine del trimestre di riferimento, non si

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807704784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

può considerare illegittima perché non contrasta con alcuna norma, essendo limitato il divieto normativo (se operato al di fuori delle disposizioni che regolano espressamente l'istituto, con particolare riferimento ai rapporti bancari) alla capitalizzazione degli interessi passivi e non producendo gli oneri capitalizzati altri oneri dello stesso tipo; ne consegue che la capitalizzazione degli altri oneri non è di per sé illegittima, a meno di rappresentare una modalità elusiva che deve però essere allegata adeguatamente, dimostrata e frutto di domande specifiche; - tra i calcoli volti a verificare l'usura, operati dal consulente di parte della banca, ve ne è uno che individua il TEG da utilizzare a tal fine tenendo conto delle indicazioni della Banca d'Italia (le cui istruzioni, pur se non vincolanti, costituiscono comunque un riferimento tecnico significativo e autorevole), con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ma ricomprendendo anche le commissioni di massimo scoperto; l'esito di questo conteggio aveva escluso comunque, anche comprendendo le commissioni di massimo scoperto (nel loro intero ammontare e non sulla base del loro valore medio), superamenti dei tassi soglia per l'intera durata del rapporto e il calcolo, in sé, non risulta essere mai stato contestato (la banca ha allegato fin dalle difese iniziali le proprie perizie di parte, facendovi espresso riferimento nelle sue difese).

Il rigetto dei motivi di appello in esame rende superflua la verifica della sussistenza dei presupposti per l'incidenza del rigetto o della riduzione della pretesa creditoria della banca in relazione al saldo di conto corrente sulla posizione dei garanti in base a contratto autonomo di garanzia –per il profilo della nullità conseguente all'usura e/o eventualmente per la mala fede della banca, ove fosse stato possibile considerare detta prospettazione implicita nelle difese dei garanti-

-Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non espressamente trattate, devono essere respinti entrambi gli appelli proposti, con conferma di entrambe le sentenze pronunciate dal Tribunale di Torino.

-Spese processuali di fase

Le spese processuali sostenute dalla banca in entrambi i procedimenti di appello si pongono a carico di Nadia Arzuffi, Angelica Arzuffi e Teresa Carissimi e di GMF s.r.l. e Massimo Peri, in applicazione del principio della soccombenza, non

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807701f4784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128d3
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

essendovi alcun motivo idoneo a giustificarne la compensazione, anche solo parziale. Le spese si liquidano tenuto conto delle disposizioni normative vigenti in materia di compensi professionali, dell'entità economica della controversia e della complessità delle questioni trattate, nonché dell'attività in concreto svolta con riferimento ad entrambi gli appelli, radicati separatamente e riuniti prima della fase decisionale; si riconosce pertanto a favore di Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Intesa SanPaolo s.p.a., e a carico delle eredi di Giancarlo Arzuffi l'importo di € 2.835,00 per la fase di studio, di € 1.820,00 per la fase introduttiva ed € 2.430,00 (pari al 50% del totale, dovendosi imputare il rimanente 50% agli altri appellanti), per la fase decisionale (intervenuta dopo la riunione e svoltasi unitariamente per entrambi gli appelli), così per complessivi € 7.085,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge; si riconosce a favore di Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Intesa SanPaolo s.p.a., e a carico di GMF s.r.l. e di Massimo Peri l'importo di € 2.835,00 per la fase di studio, di € 1.820,00 per la fase introduttiva ed € 2.430,00 (pari al 50% del totale, per gli stessi motivi esposti sopra), per la fase decisionale (intervenuta dopo la riunione e svoltasi unitariamente per entrambi gli appelli), così per complessivi € 7.085,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge .

Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art.13 DPR n.115/2002 in relazione ad entrambi gli appelli principali, sia di Nadia Arzuffi, Angelica Arzuffi e Terezsa Carissimi, sia di GMF s.r.l. e di Massimo Peri.

PQM

La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da Nadia Arzuffi, Angelica Arzuffi e Teresa Carissimi avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 21.6.2017 n.3307 (appello RG n.139/2018) e da GMF s.r.l., in persona del legale rappresentante e Massimo Peri avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 2.2.2018 n.523 (appello RG n.1521/2018), nei confronti di Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratore di Intesa SanPaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante,

ogni contraria istanza disattesa,

-respinge entrambi gli appelli proposti;

-condanna Nadia Arzuffi, Angelica Arzuffi e Teresa Carissimi, in solido tra loro, a rimborsare a Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratore di Intesa SanPaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante, le spese processuali del presente

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807701f4784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad1283
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084

grado di giudizio, che liquida in complessivi €7.085,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;

-condanna GMF s.r.l., in persona del legale rappresentante e Massimo Peri in solido tra loro, a rimborsare a Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratore di Intesa SanPaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante, le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.085,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;

-sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art.13 DPR n.115/2002 in relazione ad entrambi gli appelli proposti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 7.2.2020

Il Presidente

Il Consigliere Relatore dott. Renata Silva

dott. Tiziana Maccarrone

Firmato Da: MACCARRONE TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7027bea1f732eaad6e5413807701f4784 - Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128d3
Firmato Da: VICARI MARIA ROSA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4531e65d671a56d2282d8c65c5498084